

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua, ad uso Agricolo (irriguo) dal torrente Chiebbia, in Comune di Valdengo, rinnovata alla ditta VIVAI MINETTO di MINETTO Claudio con D.D. n° 1.653 del 28 ottobre 2024. PRAT. 156AT

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.653 del 28 ottobre 2024

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
(omissis)

DETERMINA

1. Di assentire, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i., all'Azienda "Vivai MINETTO di MINETTO Claudio" (omissis) - con sede in via Garibaldi n. 88 – 13856 VIGLIANO BIELLESE – il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua ad uso Agricolo, dal torrente Chiebbia, in Comune di Valdengo, originariamente assentita con D.D. 30 agosto 2021 n. 1.317;
2. di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto o in parte, potrà comportare la revoca della licenza:
 - a. l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, immersa nel greto del torrente Chiebbia secondo necessità;
 - b. l'acqua verrà trasportata mediante una tubazione provvisoria con diametro nominale Ø da 1/4" di pollice;
 - c. la portata istantanea del prelievo non dovrà superare il valore di litri/secondo massimi 2 e la portata media il valore di litri/secondo medi 0,08 – corrispondenti a un volume annuo di circa 1.500 metri cubi d'acqua, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature;
 - d. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (irrigazione vivai di piante ornamentali);
 - e. ai sensi dell'art. 35 – comma 1 – lettere c) e d) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii nell'esecuzione dell'attingimento non si dovranno intaccare gli argini e le sponde né pregiudicare le difese del torrente Chiebbia. Non potranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corpo idrico interessato dall'attingimento e dovrà essere sospeso il prelievo ogni qualvolta ciò si renda necessario, in base alla diminuzione della normale portata d'acqua presente in alveo, dietro richiesta dell'Autorità competente (omissis);
 - h. ai sensi dell'art. 35 – comma 2 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii la licenza di attingimento è rinnovata per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dal 30 agosto 2024, giorno successivo alla scadenza del titolo originario (omissis);
 - k. il titolare è tenuto a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza;
 - l. qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità Competenti, la licenza potrà essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI